



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 15 giugno 2021
(OR. en)

**Fascicolo interistituzionale:
2018/0250(COD)**

**6488/1/21
REV 1 ADD 1**

**JAI 199
FRONT 72
ENFOPOL 70
CADREFIN 92
CT 16
CODEC 260
PARLNAT 140**

MOTIVAZIONE DEL CONSIGLIO

Oggetto: Posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del
REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
che istituisce il Fondo Sicurezza interna

- Motivazione del Consiglio
- Adottata dal Consiglio il 14 giugno 2021

I. INTRODUZIONE

1. Il 15 giugno 2018 la Commissione ha presentato una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo Sicurezza interna¹ (di seguito "ISF" o "Fondo") a titolo della rubrica 5 (Sicurezza e difesa) del quadro finanziario pluriennale (QFP) 2021-2027.
2. Il Parlamento europeo ha adottato la sua posizione in prima lettura nella seduta plenaria del 13 marzo 2019.²
3. Il Comitato economico e sociale europeo ha adottato il suo parere nella seduta plenaria del 18 ottobre 2018³.
4. Il Comitato delle regioni non ha formulato un parere sul Fondo.
5. Il 7 giugno 2019 il Consiglio ha adottato un orientamento generale parziale⁴ che ha costituito il mandato iniziale per i negoziati con il Parlamento europeo. Il 12 ottobre 2020 il Consiglio ha adottato un orientamento generale completo⁵ sulla proposta summenzionata.
6. I colegislatori hanno avviato negoziati nel secondo semestre del 2019. Nel trilogio del 10 dicembre 2020 i colegislatori hanno concluso un accordo provvisorio, che è stato presentato nella riunione del Comitato dei rappresentanti permanenti del 16 dicembre 2020⁶. Nella riunione, il testo presentato dalla presidenza ha raccolto il sostegno necessario delle delegazioni. Successivamente i lavori sono proseguiti a livello tecnico, in particolare al fine di mettere a punto alcuni considerando, la terminologia, le disposizioni sulla retroattività per garantire la continuità dei finanziamenti nonché gli indicatori.

¹ Doc. 10154/18 + ADD 1.

² Doc. 7404/19.

³ Doc. 13774/18.

⁴ Doc. 10137/19.

⁵ Doc. 11945/20 + COR 1.

⁶ Doc. 13862/1/20 REV 1.

7. Il Comitato dei Rappresentanti permanenti ha analizzato il testo di compromesso finale⁷ in vista di un accordo nella riunione del 24 febbraio 2021.
8. Il 1° marzo 2021 la commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (LIBE) del Parlamento europeo ha confermato l'accordo politico. Il presidente della commissione LIBE ha inviato una lettera al presidente del Comitato dei rappresentanti permanenti con la quale si conferma che, qualora il Consiglio approvi il testo in prima lettura, previa messa a punto da parte dei giuristi-linguisti, il Parlamento approverà la posizione del Consiglio in seconda lettura.
9. Il Comitato dei Rappresentanti permanenti ha confermato l'accordo politico⁸ nella riunione del 10 marzo 2021.

II. OBIETTIVO

10. L'obiettivo strategico del Fondo è contribuire a garantire un elevato livello di sicurezza nell'Unione, in particolare prevenendo e combattendo il terrorismo e la radicalizzazione, i reati gravi e di criminalità organizzata e la criminalità informatica, fornendo assistenza e protezione alle vittime di reato, nonché preparandosi agli incidenti, ai rischi e alle crisi in materia di sicurezza che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento, proteggendosi dagli stessi e gestendoli efficacemente.
11. Il Fondo contribuirà agli obiettivi specifici seguenti: i) migliorare e agevolare lo scambio di informazioni tra le autorità competenti degli Stati membri, all'interno delle stesse, e gli organi dell'Unione pertinenti e, se del caso, con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali; ii) migliorare e intensificare la cooperazione transfrontaliera, comprese le operazioni congiunte all'interno e tra le autorità competenti degli Stati membri in relazione al terrorismo e ai reati gravi e di criminalità organizzata con dimensione transfrontaliera; iii) sostenere il rafforzamento delle capacità degli Stati membri di prevenire e combattere la criminalità, il terrorismo e la radicalizzazione nonché gestire gli incidenti, i rischi e le crisi sicurezza.

⁷ Doc. 6106/2/21 REV 1.

⁸ Doc. 6691/21.

III. ANALISI DELLA POSIZIONE DEL CONSIGLIO IN PRIMA LETTURA

12. Il Parlamento europeo e il Consiglio hanno condotto negoziati al fine di concludere un accordo nella fase della posizione del Consiglio in prima lettura ("accordo rapido in seconda lettura").
13. Il testo della posizione del Consiglio in prima lettura rispecchia il compromesso raggiunto nei negoziati tra il Parlamento europeo e il Consiglio, con l'aiuto della Commissione. I principali elementi di tale compromesso sono riassunti di seguito.
14. Finanziamento delle agenzie: all'articolo 17 è stato aggiunto un paragrafo per far sì che, in via eccezionale, le agenzie dell'Unione possano essere ammissibili al finanziamento quando contribuiscono all'attuazione di azioni dell'Unione che rientrano fra le loro competenze e quando tali azioni non sono coperte dal contributo dell'Unione al bilancio delle agenzie nel quadro del bilancio annuale.
15. Azioni nei paesi terzi e in relazione a tali paesi: è stato raggiunto un compromesso con il PE riguardo alla disposizione, aggiunta all'articolo 8, secondo cui una parte significativa dei finanziamenti a titolo dello strumento tematico dovrebbe sostenere azioni nei paesi terzi o in relazione a tali paesi "al fine di contribuire alla gestione della migrazione esterna". La formulazione è stata modificata nel modo seguente: "per contribuire a combattere e prevenire la criminalità, tra cui il traffico di droga, la tratta di esseri umani e la lotta contro le reti criminali transfrontaliere di trafficanti".
16. "Cooperazione in materia di intelligence": la posizione del PE comprendeva un emendamento che introduceva lo sviluppo di una cultura comune di intelligence come quarto obiettivo specifico. A titolo di compromesso, è stato raggiunto un accordo provvisorio su un considerando relativo alla cooperazione e allo scambio di informazioni sui reati gravi e di criminalità organizzata e sul terrorismo.
17. Attrezzatura standard: l'articolo 4, paragrafo 3, lettera b), della proposta della Commissione, che avrebbe escluso dal finanziamento l'acquisto o la manutenzione di attrezzature standard, è stato sostituito da un considerando.

18. Azioni non ammissibili che dovrebbero essere ammissibili in situazioni di emergenza: all'articolo 4, paragrafo 3, rispetto alla proposta della Commissione vi è un numero più limitato di azioni non ammissibili che sono ammissibili in situazioni di emergenza. Ad esempio, le azioni con finalità militari o di difesa restano non ammissibili.
19. Acquisto di attrezzature: la percentuale della dotazione di un programma di uno Stato membro che può essere usata per l'acquisto di attrezzature è stata portata dal 15% (proposta della Commissione) al 35%.
20. Sostegno operativo: la percentuale della dotazione che può essere destinata al sostegno operativo è stata portata dal 10% al 20%.
21. Atti delegati e atti di esecuzione: la Commissione adotterà programmi di lavoro mediante atti di esecuzione (procedura d'esame).

IV. CONCLUSIONE

22. La posizione del Consiglio in prima lettura rispecchia il compromesso concordato tra il Consiglio e il Parlamento europeo, con il sostegno della Commissione.
23. Il Consiglio ritiene che la sua posizione in prima lettura costituisca un compromesso equilibrato e che, una volta adottato, il nuovo regolamento svolgerà un ruolo fondamentale nella prevenzione e nella lotta contro il terrorismo e la radicalizzazione, i reati gravi e di criminalità organizzata e la criminalità informatica, contribuendo in tal modo a garantire un livello elevato di sicurezza nell'Unione.